

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 615

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GORRERI, LATTANZI, BASTIANELLI, CARRARA SUTOUR, MARMUGI**

*Presentata il 31 ottobre 1968*

**Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161,  
concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al termine della scorsa legislatura, ed esattamente nella seduta della XII Commissione della Camera dei deputati, del 6 marzo 1968, con un ordine del giorno unanimemente approvato, invitavamo il Governo a « predisporre lo studio delle norme che potranno disciplinare le attività relative all'esercizio di barbiere e parrucchiere, modificando la legge 14 febbraio 1963, n. 161 (concernente appunto la disciplina di queste attività), nel senso di salvaguardare in ogni modo gli interessi della categoria, affinché il Parlamento della V legislatura della Repubblica possa con urgenza emanare un provvedimento adeguato ».

Con questa nostra proposta di legge vogliamo indicare come a nostro avviso tale nuova disciplina dovrebbe concretizzarsi e precisarsi, ed al tempo stesso affermare che la soluzione della questione non può essere più a lungo rinviata.

Non vé dubbio che la legge 14 febbraio 1963, n. 161, abbia rappresentato un passo in avanti notevole verso la regolamentazione dell'attività stessa.

Tale legge, però, sia per la contrastata e contrastante applicazione a livello di regolamenti comunali, sia per il sorgere di fatti nuovi non previsti dal legislatore, necessita oggi di modifiche e, soprattutto, di una formulazione più aderente allo spirito che ne aveva informato la prima stesura.

Un primo elemento che sta a sottolineare questa esigenza di modifica, e che, del resto, ha già dato motivo per diverse interpretazioni circa il campo di applicazione della legge, è dato dal sorgere — particolarmente nei grandi centri urbani — di numerose imprese a forma societaria non artigiane che, secondo una interpretazione letterale della legge stessa, non sarebbero soggette ai regolamenti comunali.

In secondo luogo, la mancanza di termini oggettivi di riferimento, che non fossero soltanto i requisiti professionali degli imprenditori e quelli igienico-sanitari, ma che consentissero ai regolamenti comunali l'attuazione di una disciplina maggiormente rispondente alle condizioni reali di esercizio della attività, ha fatto sì che numerose se non quasi la totalità delle regolamentazioni comu-

nali non abbiano introdotto elementi di novità sostanziale nelle già generiche disposizioni comunali che prima della suddetta legge già disciplinavano da un punto di vista formale gli esercenti l'attività.

Numerosi regolamenti comunali di attuazione della disciplina prevista dalla legge n. 161, nella loro attuazione pratica, hanno dimostrato la esigenza di indicare, tra le norme tese a disciplinare l'esercizio della attività di barbiere, parrucchiere ed affini, dei parametri oggettivi, quali la distanza tra gli esercizi, il rapporto tra questi e la popolazione residente ed operante nella zona in cui essi sorgono, che conducessero ad una organica e salutare politica di insediamento di queste attività in stretta connessione con le esigenze delle popolazioni, secondo principi che si vanno ormai affermando per il risanamento e la razionalizzazione del settore distributivo, che riteniamo giusto siano fissati per legge.

D'altra parte la particolarità dell'attività disciplinata, che va sempre più assumendo caratteristiche proprie di una professione altamente qualificata, da paragonare a molte attività ausiliarie della scienza medica per la conoscenza che essa comporta nella cura della cute e del capello e dei vari ritrovati chimici che sempre più intervengono nell'esercizio dell'attività, torna a sottolineare la necessità di un adeguato controllo pubblico sulla stessa, con l'ovvio rispetto dei principi di libertà di accesso alla professione, e quindi sulla qualifica professionale di tutti gli esercenti, indipendentemente dalla forma giuridica della impresa.

Ne consegue la necessità di impedire il rilascio di autorizzazione a quelle attività per le quali è impossibile operare controlli di carattere igienico-sanitario e verifiche da parte della polizia municipale, quali ad esempio, quelle espletate in forma ambulante o presso il domicilio dell'esercente.

I regolamenti comunali, tenendo conto delle varie categorie dell'acconciatura, dovrebbero, pertanto, estendere il proprio ambito di applicazione a qualunque tipo di impresa operante nel settore, imponendo l'uniformità dei requisiti igienici, orari di apertura, esposizione di tariffe, chiusura serale e temporanea pomeridiana, e l'adozione — grazie alla riforma della legge — di criteri oggettivi in base ai quali concedere l'autorizzazione alla apertura di nuovi esercizi, quali, ad esempio, il rispetto di determinate distanze tra un esercizio e l'altro, di certi rapporti tra numero di esercizi e popolazione locale.

In altri termini occorre far sì che la legge 14 febbraio 1963, n. 161, ed i regolamenti comunali che ne conseguono, abbiano a prefigurare una effettiva disciplina delle attività professionali nel suo complesso oltre che le aziende in quanto tali e le aziende artigiane soprattutto.

Per quanto riguarda la necessità di fare partecipe direttamente la categoria alla elaborazione di regolamenti comunali, occorre prevedere l'istituzione di commissioni comunali composte di rappresentanti della categoria, del comune e di lavoratori (vedi progetto di legge Gorreri-De Marzi modificato nell'attuale legge), incaricate di esprimere pareri in ordine alla disciplina delle attività nell'ambito del comune.

I rappresentanti della categoria nelle suddette commissioni dovrebbero essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Per finire, le norme sull'accertamento della qualificazione professionale andrebbero anch'esse integrate allo scopo di ottenere un accertamento obiettivo del conseguimento della qualifica, con l'attribuzione alle commissioni provinciali per l'artigianato (CPA) di poteri di indagine relativamente all'effettività del periodo di esercizio professionale qualificato, eventualmente anche attraverso la prova dell'avvenuto versamento dei contributi per un congruo periodo.

Occorre infatti che l'accertamento della commissione provinciale per l'artigianato non si basi esclusivamente sulla dichiarazione del titolare, ma su elementi più probanti della avvenuta prestazione lavorativa quale appunto il versamento dei contributi od altri elementi significativi.

In relazione alla durata di tale periodo di esercizio professionale qualificato si è ritenuto indispensabile, stante l'esperienza fatta in sede di elaborazione e di applicazione di regolamenti comunali di cui all'articolo 1 della legge n. 161, indicarne la durata e che la stessa fosse congrua a dare assicurazioni circa l'effettiva qualificazione del richiedente l'autorizzazione ed a evitare dichiarazioni infedeli e motivi di evasione delle norme in oggetto.

In un altro motivo di interpretazione errata della legge 14 febbraio 1963, n. 161, si è incorso, fortunatamente senza conclusioni negative, allorché si sono ritenuti validi, ai fini del conseguimento della qualificazione professionale, attestati e diplomi rilasciati da corsi e scuole professionali dell'acconciatura.

L'errore in cui si è incorsi — riconosciuto ed evitato (vedi scambio di note e pareri tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero della pubblica istruzione) — è stato soprattutto quello di un confronto tra corsi scolastici professionali e periodo di apprendistato che costituisce, come è noto, uno dei requisiti accertanti la qualificazione suddetta.

Risulta evidente non potersi attribuire, ai fini del pratico esercizio della professione e della conduzione dell'azienda, valore anatomico così ad una attestazione scolastica come alla avvenuta qualificazione del giovane che ha superato il periodo di apprendistato.

Per converso proprio in sede di disciplina del rapporto di apprendistato quale viene concordata tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli artigiani dell'acconciatura, il valore del conseguimento di un diploma o at-

testato professionale non viene riconosciuto. Anzi il periodo normale di apprendistato viene ridotto considerevolmente in modo da favorire l'inserimento nella professione di maestranze giovanili.

Si cita a titolo di documentazione che il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende di barbiere e parrucchiere ed affini stipulato in data 25 luglio 1966 prevede per i giovani che abbiano superato un regolare corso di addestramento professionale, corso che sia gestito direttamente da Enti di diritto pubblico, una riduzione del periodo di apprendistato corrispondente alla durata effettiva del corso.

Fiduciosi che la presente proposta di legge presto abbia il consenso del Parlamento, invitiamo gli onorevoli colleghi a procedere sollecitamente al suo esame.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — I comuni disciplinano con apposito regolamento, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le attività di barbiere e parrucchiere per signora ed affini, siano esse esercitate in pubblico locale o presso enti, istituti, uffici, associazioni anche a titolo gratuito. Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o gestite in forma societaria, sia di persone che di capitale, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme di cui agli articoli successivi e deve essere approvato dagli organi di tutela sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere e parrucchiere per signora, quelli volti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni della moda e del costume che non implicano prestazioni di carattere curativo-sanitario ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, l'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale di tutti i soci quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione della azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 860.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. Nel caso di impresa societaria non rientrante nelle norme di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona alla quale è affidata la direzione dell'azienda;

b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere o di parrucchiere per signora ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;

c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, ovvero del titolare o del direttore dell'azienda;

d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione in conformità dei criteri proposti dalla commissione di cui all'articolo 3 e deliberato dal Consiglio comunale.

L'accertamento di cui alla lettera a) spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Nel caso di impresa societaria non riconosciuta artigiana ai sensi dell'articolo 3 di detta legge, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di commercio.

L'accertamento di cui alla lettera b) spetta ai competenti organi comunali e deve essere

compiuto in relazione alle disposizioni di ciascun comune vigenti in materia.

La qualificazione professionale di cui alla lettera c) si ritiene conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore dell'azienda se questi sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere o di parrucchiere per signora od affini, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere per signora od affine, sia come dipendente sia come collaboratore. L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. In ogni caso, non può considerarsi conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia ottenuto l'idoneità in seguito ad un regolare corso di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme di applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo per il riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati da corsi di addestramento e da scuole professionali da qualsiasi ente autorizzati.

L'accertamento di cui alla lettera d) è effettuato dalla polizia municipale ».

### ART. 3.

Dopo l'articolo 2 della legge è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — I regolamenti comunali di cui all'articolo 1 sono redatti da una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta da tre rappresentanti della categoria, da tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'ufficiale sanitario, dall'assessorato alla polizia urbana e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato.

I regolamenti comunali devono stabilire l'obbligo della esposizione delle tariffe e degli orari di apertura e chiusura stabiliti dalle competenti organizzazioni di categoria per tutte le imprese di cui all'articolo 1 ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rilasciata con provvedimento del sindaco in conformità al parere della commissione di cui al precedente articolo ».

ART. 5.

In relazione alle emanande norme concernenti il diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi nei paesi della Comunità Economica Europea, l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della presente legge costituisce un titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività nei suddetti paesi per chi ne faccia richiesta.

ART. 6.

La presente legge concerne anche i regolamenti comunali già emanati, i quali dovranno esservi adeguati entro un anno dalla sua entrata in vigore.